



COMUNE DI BORGIO VEREZZI

PROVINCIA DI SAVONA

Verbale n. 7/2025

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO ARTT. 170, 175 E 193 DEL DLGS. N. 267/2000 AGGIORNAMENTO DUP, VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2024/2026

L'anno 2025 L'anno duemilaventicinque, il giorno venticinque del mese di Luglio il sottoscritto rag. Ezio Giuseppe Conio, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Borgio Verezzi, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30.12.2024, espone quanto segue:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la

quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibri o previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'art. 187 TUEL dispone “1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) *per la copertura di debiti fuori bilancio;*

- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3bisL'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

Il Revisore Unico, premesso quanto sopra:

- visto l'articolo 170 del TUEL, così come sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014), in merito al Documento Unico di Programmazione;
- tenuto conto che il punto 8 dell'Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) al Dlgs 118/2011 indica che il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione;
- dato atto che in questa sede il documento unico di programmazione viene aggiornato per la sola parte contabile del documento confermando quindi gli indirizzi strategici precedentemente deliberati;
- vista la documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g), rilevando in particolare che:
- verificato che non risultano pervenute comunicazioni circa l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- preso atto che l'Ente ha provveduto a verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2025/2027;
- dato atto che in base all'art. 175 comma 2 è stabilito che le variazioni di bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo nei casi stabiliti dal comma 4 e quelle previste dai commi 5 bis e 5quater;
- considerato che in base alla normativa attualmente in vigore le proposte di variazione al Bilancio di Previsione devono essere accompagnata dal parere del Revisore dei Conti;
- vista ed esaminata la proposta di variazione al Bilancio 2025-2027 messa a punto dall'Ufficio Finanziario del Comune di Borgio Verezzi e sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale,

PREVEDE

le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2025-2027, il tutto così rappresentato:

RIEPILOGO DELLE ENTRATE					
		2025	2026	2027	Cassa
	Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata	1.962.814,54	0,00	0,00	0,00
Tit. 1	Entrate Tributarie	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Tit. 2	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici	4.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
Tit. 3	Entrate Extratributarie	4.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00
Tit. 4	Entrate in conto capitale	40.000,00	-180.000,00	0,00	40.000,00
Tit. 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE :	2.035.814,54	-174.000,00	11.000,00	73.000,00

RIEPILOGO DELLE SPESE					
		2025	2026	2027	Cassa
Tit. 1	Spese Correnti	413.411,81	-13.000,00	-8.000,00	408.411,81
Tit. 2	Spese in Conto Capitale	1.622.402,73	-161.000,00	19.000,00	1.622.402,73
Tit. 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 4	Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.035.814,54	-174.000,00	11.000,00	2.030.814,54

PROSPETTO QUADRATURA VARIAZIONI					
		2025	2026	2027	Cassa
1	Aumento attivo	2.035.814,54	6.000,00	11.000,00	73.000,00
2	Diminuzione passivo	44.623,36	247.090,76	59.878,84	44.623,36
	<i>Totale variazioni di aumento dell'attivo e diminuzione del passivo</i>	2.080.437,90	253.090,76	70.878,84	117.623,36
3	Diminuzione attivo	0,00	180.000,00	0,00	0,00
4	Aumento passivo	2.080.437,90	73.090,76	70.878,84	2.075.437,90
	<i>Totale variazioni di diminuzione dell'attivo ed aumento del passivo</i>	2.080.437,90	253.090,76	70.878,84	2.075.437,90

RIEPILOGO TOTALI				
		2025	2026	2027
a	Pareggio di Bilancio alla data della variazione precedente	13.151.769,61	8.756.012,10	8.111.505,89
b	Pareggio di Bilancio alla data della variazione attuale	15.187.584,15	8.582.012,10	8.122.505,89

CONSIDERATO, inoltre che gli stanziamenti di spesa di competenza devono riflettere strettamente le provviste finanziarie necessarie a garantire lo svolgimento delle attività e gli interventi programmati che daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e che una adeguata previsione di cassa debba ispirarsi ai principi di veridicità, di attendibilità, di congruità e di prudenza al fine di rendere credibili le autorizzazioni di spesa;

VISTI:

- I prospetti allegati alla deliberazione contenenti le variazioni di bilanci di competenza ed i relativi dettagli;
- Il quadro generale riassuntivo entrate spese allegato alla deliberazione;
- In relazione a quanto sopra esposto e tenuto conto:
- dei pareri tecnico e contabile favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal responsabile dell'area finanziaria dott.ssa Giovanna Masetti;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,

ACCERTA

- che con le variazioni di cui innanzi, risultano rispettati il pareggio e gli equilibri finanziari del bilancio di previsione 2025/2027 come dispone l'art. 175 del TUEL n. 267/2000;
- che le variazioni innanzi riportate hanno i requisiti della congruità, della coerenza, della regolarità e dell'attendibilità contabile e che in merito alle variazioni in oggetto vengono rispettate anche le necessarie formalità disposte dall'art. 49 del TUEL n. 267/2000;

Il Revisore unico ritiene di poter esprimere, per quanto di propria competenza:

PARERE FAVOREVOLE SULLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO “ARTT. 170, 175 E 193 DEL DLGS. N. 267/2000 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DUP, VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2025/2027”.

Taggia, 25 luglio 2025

Il Revisore Unico
Rag. Ezio Giuseppe Conio
f.to digitalmente